

L'islam nelle carceri italiane

di Antonio Cuciniello



Ottobre 2016

L'Islām nelle carceri italiane¹

di Antonio Cuciniello

*Tieniti lontano, fratello, dai meschini,
e costruisci la tua casa vicino alla strada dei saggi!
Insieme ad amici intelligenti, il carcere diventa
una siepe –
una cattiva compagnia trasforma una siepe in
un carcere.*

Nasir-i Khusrau

1. Introduzione

La popolazione detenuta in Italia è una realtà composita e complessa, e i cambiamenti demografici in atto in Italia influenzano inevitabilmente in modo diretto anche la sua composizione. Se nei primi anni '90 gli stranieri rappresentavano poco più del 15% dei carcerati, oggi questi raggiungono il 35% del totale (18.311, di cui 17.441 uomini e 870 donne)².

Da un punto di vista religioso, oltre alle presenze di cristiani di diverse confessioni, indù, sikh e buddisti, tra gli stranieri in regime di detenzione, la religione islamica è in percentuale quella prevalente. Un indicatore significativo è rappresentato dalla consistenza della componente maghrebina (Marocco: 3.146; Tunisia: 1.996; Algeria: 403), di cui la maggior parte si dichiara, o è presumibilmente, di fede islamica. Perciò, considerando anche i reclusi di provenienza asiatica e dall'Africa nera, si può stimare che più di un detenuto straniero su tre sia musulmano.

Negli ultimi anni, soprattutto a seguito di eventi tragici, nei paesi di vecchia come di nuova immigrazione, specificamente sulle minoranze musulmane è stata posta una particolare attenzione, al punto da diventare uno degli elementi principali della riflessione sui modelli e sulle pratiche di integrazione. Tra i vari aspetti indagati e analizzati, vi è proprio la condizione di persone di fede islamica negli istituti di pena, in quanto la loro significativa presenza è uno di quegli aspetti che più interrogano coloro che, a vario titolo, hanno a che fare con la realtà delle strutture penitenziarie (direttori,

¹ In questo contributo si è scelto di usare una traslitterazione semplificata dei termini arabi, al fine di agevolarne la lettura. Sono state conservate solo le vocali lunghe (ā; ī; ū) e le consonanti 'ayn (ع) e hamza (أ).

² Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica. Dati aggiornati al 31 agosto 2016.

agenti, educatori, volontari). Si tratta di un elemento che non raramente evoca timori di proselitismo e radicalismo.


Tabella 1 - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. Situazione al 31 agosto 2016

Regione di detenzione	Numero istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.587	1.785	73	206	12	1
BASILICATA	3	425	517	18	119	5	0
CALABRIA	12	2.659	2.559	43	523	22	1
CAMPANIA	15	6.107	6.708	334	880	148	3
EMILIA ROMAGNA	11	2.797	3.195	154	1.575	29	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	476	623	16	223	24	3
LAZIO	14	5.239	5.971	403	2.657	54	4
LIGURIA	6	1.109	1.407	60	735	23	3
LOMBARDIA	18	6.120	7.927	381	3.588	58	9
MARCHE	7	852	812	23	280	11	1
MOLISE	3	263	338	0	82	1	0
PIEMONTE	13	3.838	3.670	139	1.601	45	8
PUGLIA	11	2.347	3.206	155	490	68	3
SARDEGNA	10	2.633	2.110	49	476	27	0
SICILIA	23	5.895	5.912	121	1.310	77	1
TOSCANA	18	3.385	3.244	117	1.510	116	35
TRENTINO ALTO ADIGE	2	506	443	20	307	1	1
UMBRIA	4	1.336	1.447	57	471	11	2
VALLE D'AOSTA	1	181	157	0	101	1	0
VENETO	9	1.845	2.164	130	1.177	34	5
Totale nazionale	193	49.600	54.195	2.293	18.311	767	85

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica. www.giustizia.it



La questione pone diversi interrogativi proprio sul piano religioso³, come, ad esempio, il rapporto tra la privazione della libertà e l'essere musulmano in un contesto caratterizzato spesso da rigidità burocratiche e vari vincoli, nonché da carenze di risorse⁴. A ciò si può aggiungere il fatto che spesso gli stranieri, in generale, non avendo una buona competenza in lingua italiana,

si trovano in «una situazione di profonda emarginazione linguistica, giuridica»⁵. Non sempre intendono facilmente la complessa macchina della giustizia stessa (arresto, isolamento, interrogatori, comunicazioni scritte, ecc.), e tutte quelle regole che sono agite, ma non sono dichiarate dai regolamenti e che costituiscono per questo motivo un codice di comportamento non scritto, creano spesso fraintendimenti e tensioni.

Il rischio è che i detenuti immigrati finiscano per essere socialmente, culturalmente ed etnicamente svantaggiati e esclusi, e vivere situazioni di solitudine e di ripiegamento su stessi. Inoltre, la lontananza da ogni dimensione affettiva (famiglia, moglie, figli, parenti, amici) e la mancanza di una rete di riferimento in grado di favorire il reinserimento all'uscita frequentemente si traducono in stati depressivi, aggressività e auto-aggressività.

In questo ambito si colloca in modo fondamentale la funzione dei mediatori culturali, la cui presenza va concepita chiaramente in un'ottica di lavoro di rete con le altre figure professionali presenti in carcere, sviluppando una serie di competenze nuove in grado di rispondere a bisogni e disagi, e sostenendo un approccio basato su ascolto, accoglienza, comprensione empatica, accettazione del punto di vista dell'"altro", negoziazione e costruzione di una comunicazione sociale e intersoggettiva.

In termini migliorativi per tutti, nello spazio penitenziario gli operatori vanno formati/aggiornati nella conoscenza della cultura di origine degli immigrati. Occorre accompagnare a una formazione generica, pur importante, basata sull'interculturalità, una formazione specifica e centrata su storia, cultura, tradizioni dei gruppi etnici più rap-

³ Questo e altri temi sono al centro del pionieristico lavoro di James, Joly, Khosrokhavar, 2005.

⁴ cf. Rhazzali, 2011.

⁵ Alford, Lo Presti, 2005, 23-24.

presentati in carcere. Così facendo, potranno essere prevenute situazioni di negazione, di non contatto e di separazione che rischiano di alimentare il terreno fertile per lo sviluppo dell'integralismo come risposta di ulteriore chiusura e separazione (cf. Romanelli, 2012; Istituto Superiore di Studi Penitenziari, 2012). Infatti, di fronte ad una situazione di sopravvivenza, l'integralismo offre un forte senso di appartenenza e rappresenta un meccanismo di difesa⁶. È infatti ben noto e empiricamente riscontrato che il carcere costituisce un contesto che favorisce i processi di radicalizzazione.

2. Ordinamento carcerario e pluralismo religioso

Nell'ordinamento carcerario si riscontrano numerose disposizioni che mirano al rispetto della sensibilità religiosa della persona detenuta, riconoscendo il valore positivo che il credo, le pratiche e i legami religiosi possono avere per i percorsi riabilitativi. Così, ad esempio, tenendo conto dei detenuti stranieri, o anche italiani, che professano un credo diverso da quello cattolico, è stato introdotto il diritto del detenuto a godere di una dieta rispettosa delle prescrizioni della propria fede religiosa⁷, come nel caso dei musulmani che possono seguire un regime alimentare islamicamente lecito (*halāl*).

Inoltre, si afferma che «è garantita a tutti i detenuti e internati la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne i riti» (art. 26 L. 354/1975). A conferma di ciò, la Corte Costituzionale (sentenza n. 26/1999) ha dichiarato che negli istituti di pena l'assoggettamento alla restrizione della libertà personale non può implicare il disconoscimento degli inviolabili diritti dell'uomo. Lo Stato garantisce, pertanto, anche la piena libertà di avvalersi dell'assistenza spirituale (cf. Rosati, Fabretti, 2012), dando la possibilità ai ministri delle diverse confessioni di svolgere il proprio ruolo per assicurare la libertà religiosa e di culto in un'ottica di pluralismo religioso.

All'interno delle carceri l'attività dei cappellani cattolici è assicurata da norme specifiche che istituzionalizzano questa figura; al contrario, per gli appartenenti ad altre confessioni bisogna distinguere quelle che hanno ottenuto negli anni un'intesa con lo

⁶ Cf. il *Corso di formazione sulla radicalizzazione violenta e il proselitismo all'interno degli istituti penitenziari* proposto agli operatori carcerari che, pur riproponendo le aree tematiche finalizzate alla conoscenza della cultura islamica e della pratica religiosa nonché della mediazione quale strumento di reciproca conoscenza, è stato attualizzato alla luce degli scenari e delle strategie delineate da iniziative dell'Unione Europea che pone grande attenzione alla prevenzione del fenomeno della radicalizzazione all'interno degli istituti penitenziari; www.giustizia.it. Un'ulteriore esperienza molto significativa, fatta direttamente con i detenuti, è il documentario del regista Marco Santarelli, *Dustur* (2016), "costituzione" in arabo. Il lavoro è stato costruito come un viaggio dentro e fuori il carcere seguendo due storie: quella dei detenuti musulmani della Dozza impegnati in un corso scolastico sulla Costituzione italiana e quella di Samad, giovane marocchino ex detenuto dell'istituto penitenziario bolognese. Le riprese sono cominciate nel 2014 quando è partito il corso del frate dossettiano Ignazio De Francesco, volontario religioso che ha studiato il diritto islamico e per molti anni ha vissuto in Medio Oriente.

⁷ «Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose». D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230, art. 11, comma 4.

Stato italiano, che regola le modalità con le quali viene assicurata l'assistenza religiosa ai detenuti appartenenti alla confessione che ne facciano richiesta, e quelle che sono esclusivamente regolate dalla legge sui "culti ammessi". L'intesa, infatti, permette di regolare in termini autonomi l'esercizio dell'assistenza spirituale negli istituti di prevenzione e pena per ogni confessione. Va aggiunto che le previsioni contenute nella legge che recepisce l'intesa prevalgono sulla legge sui "culti ammessi" del 1929 e sulla normativa generale. Perciò, non sono richieste specifiche verifiche da parte della Direzione centrale dei culti del Ministero dell'Interno nei confronti dei ministri di culto della confessione, ai fini dell'ingresso nelle carceri, e le autorità carcerarie mettono a disposizione dei locali idonei alla celebrazione del culto.

Per quanto riguarda i detenuti aderenti a confessioni non provviste di intesa (cf. Alievi, 2009; Ferrari, 2013), può essere richiesto al Direttore della casa di detenzione di celebrare il loro rito religioso e di far intervenire un ministro del proprio culto. Anche in questi casi l'amministrazione penitenziaria sarà tenuta a mettere a disposizione locali idonei. L'art. 58 del regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230⁸, volto a uniformare ulteriormente il nostro Ordinamento penitenziario alle Regole penitenziarie europee dal punto di vista del rispetto dei valori della persona detenuta, stabilisce che per l'assistenza religiosa ai detenuti, qualora si tratti di confessioni che non hanno un'intesa con lo Stato, i relativi ministri di culto sono "indicati" dal Ministero dell'Interno. Tale indicazione si concretizza attraverso l'espressione di un parere su richiesta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previa verifica da parte della Prefettura territorialmente competente. In alternativa, l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato in base all'art. 17 ord. penit. in quanto queste figure possono essere comprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all'azione rieducativa, promuovendo «lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera».

Nello specifico dei ministri di culto islamici, per ovviare alla mancata compilazione di un elenco, le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto, nonché della moschea o della comunità di appartenenza, alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'Interno per l'acquisizione del parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere. La procedura prevede l'invio alla Direzione generale detenuti e trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 17 ord. penit⁹.

⁸ D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, sup. ord. n. 131.

⁹ Cf. Ministero dell'Interno, 2013, 85-86.

3. La pratica religiosa e l'assistenza religiosa

Contrariamente a quanto rilevato in diverse indagini in Francia e Inghilterra, la realtà carceraria italiana non mostra una conoscenza dell'Islām presente in Italia *tout court*. Infatti, l'Islām vissuto in carcere non è sovrapponibile a quello del resto della società italiana. Nelle strutture penitenziarie vi sono essenzialmente uomini, irregolari o clandestini (Rhazzali, 2014), di prima generazione, spesso con un progetto migratorio di tipo economico, che presentano un difficile rapporto con l'Italia, dove hanno sperimentato condizioni sfavorevoli di inserimento.

Il gruppo dei musulmani negli istituti di pena si presenta, in ogni caso, molto composito. Si tratta spesso di persone di cultura, piuttosto che di fede islamica, nei quali si riscontra una sommaria conoscenza della religione, secondo un insegnamento di tipo familiare o tradizionale, che rispecchiano inoltre declinazioni differenti di Islām. Al contempo, una esigua minoranza è costituita da musulmani convinti e osservanti. Accanto al gruppo dei praticanti vi sono poi i non praticanti che hanno abbandonato l'osservanza di alcuni stili di vita distintivi dell'essere musulmano. Tuttavia, si dichiarano musulmani, in quanto per loro "l'immagine del musulmano osservante [...] continua ad essere un potente richiamo ideale" (Rhazzali, 2010; Id., 2014). Spesso questa immagine si riferisce alla religiosità vissuta nel paese di origine, la quale si è poi indebolita nell'esperienza migratoria.

Tuttavia, sembra che l'attribuzione di una fedele osservanza dei precetti, nel caso ci si riferisca a detenuti di religione islamica, funzioni frequentemente come una generalizzazione, come riconosce un direttore d'Istituto raccontando di un colloquio avuto con un detenuto: «mi ricordo che una volta mi ha detto [...] io gli ho detto "ma lei perché durante il Ramadan adesso si è ubriacato e ha creato grossi problemi?" e lui mi ha risposto "lei è cattolica?" io ho detto "sì" "va sempre in chiesa?" e ho detto "non sempre" e "a Natale e a Pasqua prende sempre la Comunione?" "non sempre" "allora ecco anche noi possiamo decidere di non essere così ligi alla nostra legge coranica per cui ci sono quelli che seguono la regola del Corano e ci sono quelli che non la seguono" è elementare questa cosa, è una considerazione semplicemente elementare, è la classica espressione, è la propria fede religiosa, "io sì è vero sono musulmano ma sono un musulmano non praticante e io devo essere libero anche di fare questa cosa" (int. n. 1)» (Rosati, Fabretti, 2012, 26).

L'esperienza della reclusione, la gravità del reato commesso, il senso di colpa per i musulmani, come per altri fedeli, rimangono in ogni modo elementi che possono entrare in gioco con l'esperienza religiosa in carcere e possono sostenere un (ri-) avvicinamento alla religione stessa. Infatti, nel caso degli immigrati, di fronte alla duplice umiliazioni esperita – il fallimento del progetto migratorio e l'esperienza criminale (cf. Alford, Lo Presti, 2005) – la riscoperta della fede può ridare senso e ordine all'esistenza. Questo processo può essere facilitato quando si trovano altri detenuti

con cui si condividono i riferimenti religiosi e si (ri-)scopre il potere della religione nello scandire il ritmo delle giornate e del calendario, come nel caso dei musulmani. Infatti, l'osservanza della preghiera (*salāt*) scandisce proprio i tempi della giornata e colloca i comportamenti in una sorta di griglia simbolica in cui la preghiera restituisce ordine e armonia all'esistenza (Rhazzali, 2014).

I detenuti che mantengono o (ri-)acquistano l'osservanza religiosa in carcere possono ottenere in essa beneficio psicologico e rafforzamento identitario. Per loro la religione ha dunque effetti terapeutici e di rassicurazione contro l'avvilimento e la mortificazione (Rhazzali, 2010). Tuttavia, nel caso dei musulmani, «non è raro che, specie da parte del personale di custodia, si estremizzi il profilo dei detenuti osservanti, definendolo come "integralismo"» (Rosati, Fabretti, 2012, 28).

Tabella 2 - Sintesi delle iniziative svolte nell'UE dal 2005 ad oggi per la formazione di imam e assistenti spirituali in strutture pubbliche (università e istituti di alti studi riconosciuti) e istituti "teologici" gestiti dalle comunità musulmane

Paesi	Istituti/Centri studi "teologici" musulmani	Università statali e non e istituti altri studi	Assistenti spirituali
Austria		Diploma I livello Università di Vienna	40
Belgio		Corso dedicato Univ. Cattolica Louvain-la-Neuve	20
Danimarca		Diploma I livello Univ. Di Aarhus	3
Francia	6	Diploma dell'Inst. Catholique	105
Germania	5	Diplomi c/o le università di Münster, Osnabrück-Vechta, Frankfurt a M.	?
Spagna	2	Diploma univ. Camillo José Cela	12
Olanda		Diploma univ. Rotterdam	62
UK		6 Centri studi c/o colleges	203
Italia		Master sull'islam in Europa, Univ. Di Padova in ambito FIDR (Forum internazionale Democrazia e Religioni, Centro interuniv. Piemonte orientale, Insubria, Milano, Statale e cattolica Milano); e, come suo precedente il progetto pilota triennale FIDR realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Interno. Altre sedi universitarie che offrono percorsi formativi (es. Roma La Sapienza, Cattolica di Milano e Pisa)	

Fonte: Consiglio per i rapporti con l'islam italiano, *Rapporto n. 1, Ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli imam*, Testo del 1 aprile 2016

Disquisendo nello specifico della presenza di musulmani negli istituti penitenziari, si pone, di conseguenza, il tema dell'assistenza religiosa da parte dell'imām. Si tratta di una figura religiosa non istituzionale nell'Islām¹⁰ che, però, nel contesto migratorio è

¹⁰ Questo termine deriva dal verbo arabo *amama*, "stare davanti", pertanto la parola im

sempre più chiamata a fare i conti con ruoli e funzioni, per certi versi, simili a quelli degli ecclesiastici cristiani, diventando interlocutore e portavoce principale della comunità (cf. Tacchini, 2014).

Nel 2012 i ministri di culto musulmani autorizzati dal Ministero degli Interni non superavano le ventinove unità (Rosati, Fabretti, 2012). A questi tuttavia devono essere aggiunti coloro che negli istituti decidono spontaneamente (e non sempre con comprovate competenze) di ricoprire questo ruolo in un contesto così delicato. In questa situazione, la necessità di strutturare percorsi formativi per imām da impiegare nelle carceri è evidente e urgente.

Una risposta politica a questa esigenza sembra essere rappresentata dal Consiglio per i rapporti con l'islam italiano, istituito nel gennaio del 2016. Presieduto dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano, ne fanno parte docenti ed esperti della cultura e della religione islamica.

Si tratta di un organismo con funzioni consultive riguardanti l'integrazione della popolazione di cultura e religione islamica in Italia. Nel suo primo Rapporto (aprile 2016) si legge: «In considerazione dell'importanza del ruolo che sia le comunità islamiche che la società civile riconoscono agli imām nello spazio pubblico nazionale, il Consiglio ritiene di dover indicare come asse strategico delle relazioni con l'islam italiano la formazione e la valorizzazione di guide spirituali "italiane". Con questa formula sintetica intendiamo riferirci a guide spirituali radicate e integrate in Italia, che conoscano i principi costituzionali a fondamento della Repubblica, consapevoli della sua storia e delle fondamentali dinamiche sociali che l'attraversano, rispettose delle tradizioni culturali e religiose e impegnate a promuovere la convivenza, il bene comune e il rispetto della legalità»¹¹.

am è stato tradizionalmente interpretato dagli arabi e dai musulmani come "colui che guida". Tale funzione, in un primo momento, si limitava all'esecuzione della preghiera, cui poi si è aggiunto il ruolo di guida morale o spirituale.

¹¹ Consiglio per i rapporti con l'islam italiano, Rapporto n. 1, *Ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli imām*, Testo del 1 aprile 2016.

Appendice. Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso¹²

Nazione	Donne	Uomini	Totale	% sul totale stranieri
AFGHANISTAN	0	57	57	0,3
AFRICA DEL SUD	1	4	5	0,0
ALBANIA	31	2.397	2.428	13,3
ALGERIA	0	403	403	2,2
ANGOLA	0	2	2	0,0
ARABIA SAUDITA	0	1	1	0,0
ARGENTINA	2	22	24	0,1
ARMENIA	0	1	1	0,0
AUSTRIA	0	6	6	0,0
AZERBAIJAN	0	4	4	0,0
BAHAMAS	0	1	1	0,0
BANGLADESH	0	53	53	0,3
BELGIO	2	13	15	0,1
BENIN	0	7	7	0,0
BIELORUSSIA	1	6	7	0,0
BOLIVIA	1	11	12	0,1
BOSNIA E ERZEG.	49	142	191	1,0
BOTSWANA	1	0	1	0,0
BRASILE	32	93	125	0,7
BULGARIA	27	153	180	1,0
BURKINA FASO	0	15	15	0,1
BURUNDI	0	10	10	0,1
CAMERUN	1	8	9	0,0
CANADA	1	7	8	0,0
CAPO VERDE	0	6	6	0,0
CECA, REPUBB.	4	16	20	0,1
CECOSLOVACCHIA	0	1	1	0,0
CIAD	0	2	2	0,0
CILE	6	120	126	0,7
CINA	24	236	260	1,4

¹² Situazione al 31 agosto 2016. La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l'elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all'attuale assetto geopolitico. Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica, www.giustizia.it.

COLOMBIA	9	86	95	0,5
CONGO	0	11	11	0,1
CONGO, REP. DEM.	0	2	2	0,0
COREA, REPUBB.	0	1	1	0,0
COSTA D'AVORIO	2	88	90	0,5
COSTA RICA	0	2	2	0,0
CROAZIA	27	66	93	0,5
CUBA	4	40	44	0,2
DANIMARCA	0	1	1	0,0
DOMINICA	0	2	2	0,0
DOMINICANA, REP.	18	135	153	0,8
ECUADOR	17	143	160	0,9
EGITTO	2	687	689	3,8
EL SALVADOR	0	52	52	0,3
EMIRATI ARABI UNITI	0	1	1	0,0
ERITREA	0	60	60	0,3
ESTONIA	0	2	2	0,0
ETIOPIA	1	19	20	0,1
FILIPPINE	7	62	69	0,4
FINLANDIA	0	1	1	0,0
FRANCIA	4	68	72	0,4
GABON	0	71	71	0,4
GAMBIA	0	243	243	1,3
GEORGIA	2	176	178	1,0
GERMANIA	1	51	52	0,3
GHANA	6	148	154	0,8
GIAMAICA	0	1	1	0,0
GIORDANIA	0	3	3	0,0
GRAN BRETAGNA	2	17	19	0,1
GRECIA	0	32	32	0,2
GUATEMALA	1	7	8	0,0
GUIANA	0	1	1	0,0
GUIANA FRANC.	0	2	2	0,0
GUINEA	0	55	55	0,3
GUINEA BISSAU	1	9	10	0,1
HAITI	0	1	1	0,0
HONDURAS	0	1	1	0,0
INDIA	1	146	147	0,8
INDONESIA	0	1	1	0,0
IRAN	2	28	30	0,2
IRAQ	0	44	44	0,2

ISRAELE	0	14	14	0,1
KAZAKHSTAN	0	2	2	0,0
KENIA	0	8	8	0,0
LETTONIA	1	6	7	0,0
LIBANO	0	20	20	0,1
LIBERIA	1	47	48	0,3
LIBIA	3	84	87	0,5
LITUANIA	3	47	50	0,3
MACAO	0	1	1	0,0
MACEDONIA	5	76	81	0,4
MALESIA	1	0	1	0,0
MALI	0	61	61	0,3
MARIANNE SETT., SOLE	0	1	1	0,0
MAROCCO	44	3.102	3.146	17,2
MARSHALL, ISOLE	0	1	1	0,0
MAURITANIA	0	12	12	0,1
MAURITIUS	0	2	2	0,0
MESSICO	1	5	6	0,0
MOLDOVA	5	166	171	0,9
MONGOLIA	1	2	3	0,0
MONTENEGRO	1	19	20	0,1
NICARAGUA	0	1	1	0,0
NIGER	0	20	20	0,1
NIGERIA	112	676	788	4,3
NUOVA ZELANDA	0	1	1	0,0
OLANDA	2	17	19	0,1
PAKISTAN	1	215	216	1,2
PANAMA	0	1	1	0,0
PARAGUAY	4	8	12	0,1
PERU	18	158	176	1,0
POLONIA	10	99	109	0,6
PORTOGALLO	0	19	19	0,1
PORTORICO	0	1	1	0,0
RIUNIONE	0	2	2	0,0
ROMANIA	234	2.565	2.799	15,3
RUANDA	0	4	4	0,0
RUSSIA FEDERAZ.	7	31	38	0,2
SENEGAL	1	423	424	2,3
SERBIA	17	143	160	0,9
SIERRA LEONE	1	16	17	0,1
SIRIA	0	82	82	0,4

SLOVACCHIA, REP.	2	28	30	0,2
SLOVENIA	1	18	19	0,1
SOMALIA	2	94	96	0,5
SPAGNA	13	73	86	0,5
SRI LANKA	1	38	39	0,2
STATI UNITI	2	12	14	0,1
SUDAN	1	37	38	0,2
SURINAME	0	1	1	0,0
SVEZIA	0	4	4	0,0
SVIZZERA	4	18	22	0,1
TAILANDIA	1	0	1	0,0
TAJKISTAN	1	0	1	0,0
TANZANIA, REP.	4	37	41	0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	0	43	43	0,2
TOGO	0	8	8	0,0
TUNISIA	11	1.985	1.996	10,9
TURCHIA	1	65	66	0,4
TURKMENISTAN	0	1	1	0,0
UCRAINA	19	169	188	1,0
UGANDA	1	1	2	0,0
UNGHERIA	4	21	25	0,1
URSS	0	1	1	0,0
URUGUAY	3	15	18	0,1
UZBEKISTAN	0	3	3	0,0
VENEZUELA	7	24	31	0,2
VIETNAM	0	3	3	0,0
YEMEN	0	1	1	0,0
YUGOSLAVIA	28	204	232	1,3
ZAMBIA	0	2	2	0,0
NON DETERM.	1	14	15	0,1
TOTALE DETENUTI STRANIERI	870	17.441	18.311	100,0

Bibliografia di riferimento e per approfondimenti

1. Alford, H.J., Lo Presti A. (2005). *Il carcere degli esclusi: le condizioni civili degli stranieri nelle carceri italiane*, San Paolo, Cinisello Balsamo.
2. Allievi, S. (a cura di) (2009). *I musulmani e la società italiana. Percezioni reciproche, conflitti culturali e trasformazioni sociali*, FrancoAngeli, Milano.

3. ISTAT (2015). *I Detenuti nelle carceri italiane. Anno 2013*, reperito il 18 settembre 2016 in: <http://www.istat.it/it/files/2015/03/detenuti-2015-1.pdf?title=Detenuti+nelle+carceri+italiane+-+19%2Fmar%2F2015+-+Testo+integrabile.pdf>
4. Di Motoli, P. (2013). *I musulmani in carcere: teorie, soggetti, pratiche*, in «Studi sulla questione criminale», n. 8, pp. 75-98.
5. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale degli affari dei culti Ministero dell'Interno (a cura di) (2011). *Religioni, dialogo, integrazione*, Roma, reperito il 24 settembre 2016 in: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/vademecum_religioni_dialogo_integrazione.pdf
6. Ferrari, A. (2013). *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci, Roma.
7. Gonnella, P. (2015). *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli.
8. International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ed.) (2010). *Prison and Terrorism: Radicalisation and De-Radicalisation in 15 Countries*, London.
9. Istituto Superiore di Studi Penitenziari (2012). *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno del proselitismo in carcere*, in «Quaderni ISSP», n. 9, reperito il 20 settembre 2016 in: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/radicalizzazione_del_terrorismo_islamico.pdf
10. James, B., Joly, D., Khosrokhavar, F. (2005). *Muslims in prison: Challenge and change in Britain and France*, Palgrave Macmillan, New York.
11. Ministero dell'Interno (2016). *Rapporto. Ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli Imam*, Roma, reperito il 19 settembre 2016 in: http://www.ucoii.org/wp-content/uploads/2016/07/110716_Primo-rapporto-del-Ministero-degli-interni-sullislam-italiano.pdf
12. Papavero, G. (2015). *I detenuti stranieri in Italia*, Fact sheet ISMU - Luglio 2015, reperito il 28 settembre 2016 in: http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/07/I-detenuti-stranieri-in-Italia_sito.pdf
13. Ponziani, U. (2004). *Il fondamentalismo come degenerazione nel rapporto con l'assoluto*, in Id. (a cura di). *Psicologia e dimensione spirituale*, Il Mulino, Bologna, pp. 205-219.
14. Quattromani, M. (2012). *La radicalizzazione del terrorismo islamico*, in «Quaderni ISSP» n. 9, pp. 95-106.
15. Rhazzali, M.K. (2010). *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, FrancoAngeli, Milano.
16. Rhazzali, M.K. (2014). *I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera e assistenza religiosa nelle carceri italiane*, in Angelucci, A., Bombardieri, M., Tacchini, D. (a cura di). *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia.
17. Romanelli, R. (2012). *The Jihadist Threat in jail: Islam and the processes of radicalization in European prisons*, in «Archivio penale», n. 2, reperito il 24 settembre 2016 in: http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/2012_-_ROMANELLI_The_Jihadist_Threat_in_jail_Romanelli.pdf
18. Rosati, M., Fabretti, V. (2012). *L'assistenza religiosa in carcere. Diritto e diritti al culto negli istituti di pena del Lazio. Rapporto di ricerca*, CSPA Università di Roma Tor Vergata, Roma, reperito il 22 settembre 2016 in: http://www.ristretti.it/commenti/2012/ottobre/pdf3/lazio_religione.pdf
19. Saint-Blancat, C. (2008). *Imam e responsabili musulmani in relazione con la società locale*, in Pacini A. (a cura di), *Chiese e islam in Italia*, Paoline Editoriali Libri, Milano, pp. 57-82.
20. Sbai, Y. (2013). *L'assistenza religiosa ai musulmani detenuti nelle prigioni d'Italia*, relazione finale del project work, Università degli studi di Padova, Padova.

-
21. Sbraccia, A. (2007). *Migranti tra mobilità sociale e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, FrancoAngeli, Milano.
 22. Scolart, D. (2013). *L'islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale*, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma.
 23. Tacchini, D. (2014). *L'Imam. Questo sconosciuto*, in Angelucci, A., Bombardieri, M., Tacchini, D. (a cura di). *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia.
 24. Varella, S. (2015). *Penitenti educati. Migranti in una etnografia carceraria*, FrancoAngeli, Milano.



ISMU Foundation is an independent research centre founded in 1992. It is committed to conducting research, as well as providing consultancy, training and education, in the area of migration and integration. To develop a better understanding of these phenomena, it provides its expertise to research projects on all aspects of multiculturalism in contemporary society.

It works with national, European and international organisations and institutions, in both the private and the public sector. It is inserted in academic networks, it cooperates with welfare and healthcare agencies, and it exchanges with libraries and documentation centres in Italy and beyond.

ISMU organises conferences and seminars on migration and produces a wide-range of publications. It has its own Documentation Centre (CeDoc) – which, over the years, has built a comprehensive collection of volumes, periodicals and audio-visual material to contribute to the sharing of information on migration.

www.ismu.org

ISMU Foundation - Initiatives and Studies on Multiethnicity

Via Copernico 1, 20125 Milano Italy

ismu@ismu.org

Tel. +39 2 67877927

Fax +39 2 67877979